

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DELLE RISORSE RELATIVE ALL'INVESTIMENTO 4.4 "INVESTIMENTI IN FOGNATURA E DEPURAZIONE", MISSIONE 2 "RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA", COMPONENTE 4 "TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA" DEL PNRR (MISURA: M2C.4 - Investimento 4.4).

TRA

L'**Autorità Idrica Toscana** (nel seguito, anche solo «AIT»), con sede in Firenze – Via G. Verdi n.16 - Codice Fiscale 06209860482, in persona del suo Direttore generale e legale rappresentante, Dott. Alessandro Mazzei, omissis, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

E

la **Società Nuove Acque SpA** (nel seguito, anche solo «Gestore»), con sede legale in Loc. Poggio Cuculo Fraz. Patrignone 52100, Arezzo (AR), C.F./PI: 01616760516, in persona del suo legale rappresentante Ing. Francesca Menabuoni, omissis, domiciliato per la carica presso la sede della Società, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione -;

PREMESSO CHE:

- l'Autorità Idrica Toscana, istituita con legge regionale Toscana n. 69/2011 ed operativa dal 1° gennaio 2012, svolge le proprie Funzioni di Governo del ciclo idrico integrato nell'ambito territoriale comprendente l'intera circoscrizione regionale con esclusione dei Comuni di Marradi, Fiorenzuola e Palazzolo sul Senio;
- la Società Nuove Acque SpA con Delibera di Assemblea n.7 del 21.05.1999 a cura dell'A.A.T.O. n.4 (ora A.I.T.), è stata individuata quale Gestore del servizio idrico integrato nell'ambito del territorio della Conferenza territoriale n. 4 e che tale affidamento è regolato da apposito contratto di servizio stipulato in data 01.06.1999 e con decorrenza dal 01.06.1999 e fino al 31.05.2029;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (PNRR), la cui valutazione positiva è stata adottata dal Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione n. 10160, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 12 settembre 2023 che modifica la richiamata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell'Italia;

VISTO l'allegato alla menzionata decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, così come modificato dalla predetta decisione di esecuzione del Consiglio del 12 settembre 2023, recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR e, in particolare, 2 "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica" – Componente 4 "Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica" – Investimento 4.4. "Investimenti fognatura e

depurazione”;

VISTA la nota prot. n. 0207597 del 18.12.2023 della DG GEFIM, con la quale è stata comunicata l'avvenuta approvazione - da parte del Consiglio nella seduta ECOFIN dell'8 dicembre 2023 - della nuova versione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e che nelle more sono state comunque integrate e aggiornate le *“Linee guida per i soggetti attuatori”*;

CONSIDERATO che la suddetta nota GEFIM precisa che sono state accolte dal Consiglio UE le proposte del MASE ed in particolare:

- *La nuova versione della Milestone M2C4-36 che prevede per il relativo conseguimento “la pubblicazione del decreto di ammissione con l’attribuzione (assegnazione) del finanziamento alle proposte progettuali” è già soddisfatta con l’adozione del DM MASE n. 262 del 9 agosto 2023 che individua e finanzia le proposte progettuali di ammodernamento delle reti fognarie italiane e di adeguamento dei sistemi di depurazione.*
- *Rispetto alla versione originaria è stato inoltre eliminato ogni riferimento all’allegato VI, nota 11, del Regolamento (UE) 2021/241 ed è stato specificato che la misura non debba arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione della misura e delle misure di mitigazione stabilite nel piano di recupero e resilienza in conformità con la Guida tecnica DNSH (2021/C58/01). In particolare, evidenziando, che l’incenerimento dei fanghi non è ammissibile.*

VISTA la nota prot. n. 208868 del 20 dicembre 2023 con la quale venivano inviate alle Regioni e Province Autonome le *“Linee guida per i soggetti attuatori”*, versione 1.3 del 18 dicembre 2023;

VISTA la nota prot. n. 111499 del 17 giugno 2024 con la quale venivano inviate alle Regioni e Province Autonome l’aggiornamento delle *“Linee guida per i soggetti attuatori”*, versione 2.0 del 07 giugno 2024 ed i relativi Allegati;

CONSIDERATI, pertanto, i seguenti nuovi *target* (obiettivi) associati alla misura M2C4- Investimento 4.4, *“Investimenti in fognatura e depurazione”*:

- a) il target M2C4-36, in scadenza al T4 2023: *“Pubblicazione del decreto di ammissione con l’attribuzione (assegnazione) del finanziamento alle proposte progettuali. Gli interventi devono: rendere più efficace la depurazione delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne, anche attraverso l’innovazione tecnologica; trasformare, ove possibile, alcuni impianti di depurazione in “fabbriche verdi”, che riutilizzino le acque reflue depurate per scopi irrigui e industriali; si prevede che questa misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione della misura e delle misure di mitigazione stabilite nel piano di recupero e resilienza in conformità con la Guida tecnica DNSH (2021/C58/01). In particolare, l’incenerimento dei fanghi non è ammissibile;*
- b) il target M2C4-37, in scadenza al T2 2025: *“Ridurre di almeno 500.000 unità il numero di abitanti equivalenti che risiedono in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio per l’inadeguatezza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane”.*
- c) il target M2C4-38, in scadenza al T1 2026: *“Ridurre di almeno 2.250.000 unità il numero di abitanti equivalenti che risiedono in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE del*

Consiglio per l'inadeguatezza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane”.

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24.09.2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;

CONSIDERATO che il suddetto decreto del 6 agosto 2021 assegna (Tabella A) al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) euro 600.000.000,00 per "*Investimenti in fognatura e depurazione*" nell'ambito dell'Investimento 4.4 della Missione 2, Componente 4 del PNRR e indica (Tabella B) gli obiettivi e traguardi correlati all'Investimento medesimo;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021 che disciplina le "*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*";

VISTE le Linee guida per i soggetti attuatori allegate al "*Sistema di gestione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'attuazione delle misure PNRR di competenza*" (di seguito *SiGeCo*), adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell'Unità di Missione per il PNRR presso il MASE e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 62370 del 19.04.2023 con la quale veniva inviata alle Regioni e Province autonome la Linea Guida "*Istruzioni e format per i soggetti attuatori e i soggetti realizzatori*";

VISTA la nota prot. n. 130482 del 8 agosto 2023 con la quale veniva inviata alle Regioni e Province autonome la Linea Guida "*Istruzioni e trasmissione format per i soggetti attuatori e i soggetti attuatori esterni della Misura PNRR M2C4 I 4.4*" - versione 1.1. del 2 agosto 2023;

VISTA la Circolare MEF n. 22 del 14 maggio 2024 avente ad oggetto "*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*" ed i relativi allegati;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 Norme in materia ambientale e, in particolare, la parte Terza "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";

VISTO il decreto del Ministero della transizione ecologica 17 maggio 2022 n. 191, recante "*Approvazione dei criteri di riparto delle risorse destinate dall'Investimento 4.4 – Investimenti fognatura e depurazione, Missione 2, Componente 4 del PNRR, nonché i criteri di ammissibilità delle proposte*";

VISTO l'allegato 1 del sopra citato decreto ministeriale che definisce, tra l'altro, il riparto delle risorse, i criteri di ammissibilità delle proposte e la scheda progettuale;

CONSIDERATA la raccomandazione formulata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito del parere favorevole espresso in data 28/04/2022, ovvero che i fondi, al fine di accelerare al massimo le procedure, non transitino nei bilanci regionali ma vengano direttamente assegnati agli AIT;

VISTI i decreti del Ministro della transizione ecologica 25 luglio, n. 295, e 26 settembre 2022, n. 351, con i quali il termine temporale per il caricamento delle proposte progettuali, inizialmente fissato al 23 agosto u.s., è stato prorogato al 30 settembre 2022 e, successivamente, al 30 ottobre

2022, con apertura della piattaforma dedicata fino alle ore 12.00 del 31 ottobre 2022;

VISTA la nota prot. MASE n. 99636 del 19.06.23 con la quale venivano comunicati gli esiti degli accertamenti istruttori condotti sulle proposte progettuali dal Gruppo istruttorio costituito ai sensi del decreto direttoriale MASE-DG USSRI n. 398 del 13 dicembre 2022;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 262 del 9 agosto 2023 che individua, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro della transizione ecologica 17 maggio 2022 l'elenco delle proposte progettuali ammesse a finanziamento nell'ambito delle risorse relative all'Investimento 4.4. - *"Investimenti in fognatura e depurazione"*, Missione 2, Componente 4 del PNRR, e relativi allegati;

CONSIDERATO che sono stati finanziati i seguenti interventi relativi al Gestore Nuove Acque SpA in qualità di Soggetto attuatore esterno:

ID proposta	Titolo della proposta	Contributo PNRR	CUP
DEP440000115	Completamento del collegamento alla depurazione dell'agglomerato di Arezzo	€ 2.522.698,21	D12E22000330006

VISTA la nota prot. MASE n. 211015 del 21.12.23 con la quale veniva trasmesso alla Regione Toscana lo schema di Accordo di Programma da stipulare tra Ministero, Regione e Autorità Idrica Toscana (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - M2C4 Investimento 4.4 -Investimenti in fognatura e depurazione - finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. Trasmissione accordo di programma di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 262 del 9 agosto 2023 - Regione Toscana);

VISTA la L. n. 56 del 29 aprile 2024 di conversione del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», ed in particolare l'art. 11, comma 1 che prevede: *[...] Al fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge; [...]*;

VISTO l'Accordo di Programma tra Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Regione Toscana e Autorità Idrica Toscana approvato con DGRT n. 726 del 17 giugno 2024;

VISTO nello specifico l'art.5, comma 4, lettera f) e l'art 6, comma 2 del sopracitato Accordo che prevedono la predisposizione di atti di convenzionamento del Soggetto Attuatore esterno (Gestore s.i.i.) e il Soggetto attuatore (EGA);

VISTE le Circolari MEF richiamate nel testo dell'Accordo di Programma;

VISTA la Circolare MEF n. 21 del 13 maggio 2024 avente ad oggetto *Indicazioni operative per l'attivazione delle anticipazioni di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56*;

CONSIDERATO che i Soggetti attuatori esterni, come definiti alla lettera e), dell'articolo 2, del D.M.

n. 262 del 9 agosto 2023, sono individuati per ogni intervento nell'allegato 1 tecnico del predetto Accordo di Programma;

Tutto ciò premesso, considerato e richiamato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 - OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione così come il DM 262/2023 richiamato nelle premesse, ed i suoi allegati, nonché l'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Regione Toscana e l'AIT, in quanto Soggetto beneficiario del contributo ed attuatore dell'intervento da quest'ultimo assistito.

L'AIT, nel reciproco perseguimento dell'interesse pubblico finalizzato alla realizzazione dell'Intervento inserito nel programma PNRR di cui al decreto MASE n. 262 del 09.08.2023 - Misura M2C4-I.4.4 e in qualità di Beneficiario/Attuatore del contributo concessogli con decreto del MASE n. 23 del 20/01/2023, per l'attuazione dell'intervento inserito nello stesso si avvale del Gestore, individuato come "Soggetto attuatore esterno" dell'Intervento e trasferisce allo stesso le risorse trasferite dal MASE all'esito positivo delle rendicontazioni effettuate, affinché quest'ultimo realizzi l'intervento/gli interventi così come previsto nell'Allegato Tecnico alla presente Convenzione, nei limiti del contributo concesso dal MASE ad AIT e delle altre coperture finanziarie previste dal Quadro Economico. Il Gestore, in qualità di Soggetto attuatore esterno, potrà operare, nella realizzazione del progetto, in proprio o tramite soggetti terzi, individuati con il Codice dei contratti pubblici.

Con la presente Convenzione, pertanto, si disciplinano i rapporti tra AIT, in qualità di Soggetto beneficiario del contributo e Soggetto attuatore dell'Intervento a cui il contributo medesimo è associato ed il Gestore, in qualità di Soggetto attuatore esterno dell'Intervento, con l'impegno reciproco di completare l'intervento secondo il cronoprogramma approvato anche con riferimento ai target intermedi e comunque **entro e non oltre il 31 marzo 2026**.

Art. 2 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

1. L'AIT, in qualità di Ente di governo d'ambito territorialmente competente, è individuato quale Soggetto beneficiario del contributo e attuatore dei progetti di competenza descritti nell'Allegato Tecnico alla presente Convenzione.
2. Il Soggetto attuatore rappresenta il punto di contatto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed è responsabile della corretta esecuzione degli interventi di cui al co. 1.
3. Nei confronti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il Soggetto attuatore, nel rispetto delle pertinenti indicazioni operative contenute nelle *Linee guida per i Soggetti attuatori* richiamate in premessa, assicura il controllo, la rendicontazione, il monitoraggio degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali dei progetti di cui al comma 1, nonché degli indicatori comuni ed il conseguimento dei *milestone* e *target* associati all'Investimento 4.4, per la quota parte afferente ai medesimi progetti, comprovando anche il soddisfacimento delle ulteriori condizionalità derivanti dalla descrizione dell'Investimento di cui all'Annex CID e delle ulteriori

specifiche di cui agli *Operational Arrangements*. Per lo svolgimento delle citate attività, il Soggetto attuatore si avvale del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito *ReGiS*).

4. Al fine di assicurare la coerenza programmatica e la conformità normativa al PNRR delle operazioni riconnesse ai progetti di cui è titolare il Soggetto attuatore si impegna altresì a:
 - a. assicurare il raccordo tempestivo con il Soggetto attuatore esterno, svolgendo nei suoi confronti le attività di presidio, indirizzo, coordinamento e supporto alla realizzazione operativa dei progetti di cui al comma 1 anche per il tramite del supporto della Regione Toscana;
 - b. procedere alla verifica e alla validazione delle attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione poste in essere dal Soggetto attuatore esterno;
 - c. garantire che il Soggetto attuatore esterno riceva tutte le informazioni e le istruzioni pertinenti per la realizzazione delle attività di pertinenza, in adempimento alle prescrizioni previste per il PNRR;
 - d. effettuare i pagamenti in favore del Soggetto attuatore esterno entro 30 giorni dal ricevimento delle corrispondenti quote del finanziamento PNRR richieste in rendicontazione ai sensi del successivo art. 6 a fronte della presentazione dei pertinenti giustificativi di spesa;
 - e. garantire il rispetto del principio DNSH, richiedendo al Soggetto attuatore esterno, in fase di verifica preliminare alla rendicontazione delle spese, l'attestazione del rispetto del principio in questione e prevedendo l'obbligo di presentazione della documentazione atta a consentire la verifica del rispetto delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nella Guida Operativa DNSH di cui alla circolare MEF-RGS 13 ottobre 2022, n. 33 e s.m.i. con riferimento alle schede tecniche nn. 3, 5, e 24;
 - f. garantire che la predisposizione dei provvedimenti amministrativi connessi all'attuazione dei progetti avvenga in coerenza con le pertinenti indicazioni di cui alla linea-guida denominata "*Istruzioni e trasmissione format per i soggetti attuatori e i soggetti attuatori esterni della Misura PNRR M2C4 I 4.4*", versione 1.1. del 2 agosto 2023;
 - g. rispettare quanto previsto al paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera y), dell'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica, n. 191 del 17 maggio 2022.

Art. 3 - OBBLIGHI DEL GESTORE

1. Per la realizzazione operativa degli interventi, il Soggetto attuatore si avvale del Gestore del Servizio Idrico Integrato come Soggetto attuatore esterno.
2. il Soggetto attuatore esterno si impegna, con la sottoscrizione del presente atto, a rispettare i seguenti obblighi:
 - a) avviare e svolgere le attività progettuali secondo la tempistica indicata nel cronoprogramma di cui all'allegato tecnico, sottoponendo al Soggetto attuatore le eventuali variazioni delle stesse. Sono altresì incluse nelle attività progettuali le attività di collaudo e di verifica di conformità ai sensi del Codice dei contratti pubblici;
 - b) adottare una codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative alle operazioni riconnesse con l'attuazione del progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

- c) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- d) fornire al Soggetto attuatore il set minimo di informazioni per la verifica di quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 avvalendosi dell'allegato 1 allo strumento denominato "*Istruzioni e trasmissione format per i soggetti attuatori e i soggetti attuatori esterni della Misura PNRR M2C4 I 4.4*" versione 1.1. del 2 agosto 2023;
- e) assicurare che l'emissione delle fatture avvenga in forma elettronica e, ove applicabile, secondo le modalità di attuazione dell'art. 1, co. 629 della L. n. 190/2014, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA;
- f) adempiere, ove pertinente, agli obblighi previsti dall'articolo 47, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ss.mm.ii. in materia di imprenditoria giovanile, inclusione lavorativa di persone disabili, gender equality e assunzione di giovani;
- g) trasmettere al Soggetto attuatore i dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario delle attività afferenti al progetto, al fine di consentirne la validazione, anche avvalendosi del format denominato *Relazione sullo stato di attuazione del progetto* (Allegato 2 alle linee-guida denominate "*Istruzioni e trasmissione format per i soggetti attuatori e i soggetti attuatori esterni della Misura PNRR M2C4 I 4.4*", versione 1.1. del 2 agosto 2023);
- h) effettuare il "controllo gestionale interno", che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie, al fine per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al Soggetto attuatore;
- i) rendicontare le spese sostenute o i costi esposti maturati e presentare la rendicontazione degli indicatori comuni e del conseguimento dei target associati all'Investimento 4.4, per la quota parte di competenza, unitamente ai dati giustificativi relativi al soddisfacimento delle condizionalità derivanti dalla descrizione dell'Investimento di cui all'Annex CID e delle ulteriori specifiche di cui agli *Operational Arrangements*;
- j) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa riferita al progetto, relazionando al Soggetto attuatore;
- k) conservare su supporti informatici adeguati la documentazione giustificativa correlata alle attività progettuali per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - per il rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Soggetto attuatore; il Soggetto attuatore esterno si impegna altresì a fornire la documentazione di cui al precedente periodo a supporto di eventuali

richieste che dovessero pervenire al Soggetto attuatore dal Ministero, dall'Ispettorato generale per il PNRR, dall'Organismo di Audit, dalla Commissione europea, dall'OLAF, dalla Corte dei Conti europea (ECA), dalla Procura europea (EPPO) e dalle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);

- l) rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti alle attività afferenti alla realizzazione del progetto;
- m) assicurare il rispetto della normativa vigente di riferimento e garantire la raccolta dei dati necessari alla determinazione e alla verifica della titolarità effettiva, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 avvalendosi del format di cui all'allegato 1 allo strumento denominato "Istruzioni e trasmissione format per i soggetti attuatori e i soggetti attuatori esterni della Misura PNRR M2C4 I 4.4" versione 1.1. del 2 agosto 2023, compresa quella dei soggetti individuati in caso di ricorso a procedure di appalto;
- n) assicurare che la realizzazione delle attività afferenti alla realizzazione del progetto sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 come meglio specificato dalla circolare MEF-RGS n. 33/2022 e s.m.i. e dalle pertinenti schede tecniche accluse:nn. 3, 5, e 24;
- o) assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- p) adempiere al rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che le attività sono finanziate nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- q) garantire al Soggetto attuatore una tempestiva diretta informazione sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo ove venuta a conoscenza che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, di doppio finanziamento, e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dallo stesso Soggetto attuatore, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- r) rispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Soggetto attuatore;
- s) adempiere alle ulteriori e specifiche disposizioni operative PNRR, per quanto di pertinenza, volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee e con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ss.mm.ii.;

- t) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Soggetto attuatore, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco;
- u) rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, per quanto di competenza.
- v) assicurare e provvedere alla trasmissione al Soggetto attuatore delle informazioni necessarie all'adeguamento ed all'aggiornamento del Piano economico finanziario relativo alla concessione in essere, in modo da considerare correttamente le risorse PNRR dell'Intervento in oggetto;
- w) ottemperare alle eventuali indicazioni operative che potranno essere individuate dall'AIT in adempimento degli obblighi che la stessa si è assunta con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma;
- x) garantire l'importo del finanziamento riconosciuto mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa associata alla Convenzione di affidamento del servizio o altra forma di garanzia tecnica ed economica che offra a giudizio dell'AIT adeguato livello di tutela.

Art. 4 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dalla data di presentazione dei progetti, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro della transizione ecologica 17 maggio 2022 n. 191 e dal relativo allegato 1, funzionali alla realizzazione degli stessi, individuati nell'allegato tecnico dell'Accordo di Programma e nell'Allegato tecnico alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa nazionale ed eurounitaria, della vigente disciplina in materia di contratti pubblici e di quanto ritenuto ammissibile dal decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 2018, rendicontate entro il 30 settembre 2026.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) lavori e servizi, inclusi i servizi di progettazione, a misura e a corpo (compresi gli oneri per la sicurezza);
 - b) somme a disposizione della stazione appaltante per:
 - i. lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto;
 - ii. allacciamenti ai pubblici servizi;
 - c) imprevisti, ai sensi e nel rispetto della normativa vigente;
 - d) acquisizione aree ed indennizzi nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile dell'intervento;
 - e) accantonamento ai sensi del Codice dei Contratti pubblici;
 - f) IVA ed eventuali altre imposte. Si precisa che l'IVA è una spesa ammissibile solo se effettivamente sostenuta dal soggetto attuatore, o soggetto attuatore esterno, e non

recuperabile;

g) spese per oneri di gestione dei rifiuti;

h) altri costi:

i. rilievi, accertamenti e indagini;

ii. spese per funzioni tecniche;

iii. per il personale dedicato alle attività di cui al Codice dei contratti pubblici, sono ammissibili le spese a valere sull'importo dell'intervento ammesso a finanziamento, nei limiti indicati dal predetto Codice con riferimento all'importo previsto per lavori, servizi e forniture poste a base di gara;

iv. spese sostenute dai Soggetti attuatori esterni per consulenze specialistiche nella misura massima del 4% dell'importo di ciascun progetto ammesso a finanziamento;

Le attività svolte di consulenza, in linea con quanto previsto dalla Circolare RGS del 18 gennaio 2022, n. 4 devono essere essenziali per la realizzazione dell'intervento ossia costituire attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR e al raggiungimento dei risultati collegati. Non sono quindi ricomprese in tali attività quelle di supporto ordinario (non specialistico) e/o continuativo quale ad esempio i servizi di assistenza/segreteria amministrativa e assistenza fiscale né di rafforzamento delle strutture amministrative, anche se connesse con progettualità finanziate dal PNRR.

v. spese istruttorie per conseguimento di pareri, autorizzazioni e certificazioni;

vi. spese per commissioni giudicatrici;

vii. spese per pubblicità solo se effettivamente sostenute;

viii. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche se previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. Rientrano negli altri costi anche le spese relative alle attività affidate a società in house, ai sensi e per gli effetti del comma 1-bis, dell'articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. Non sono ammesse:

a) le spese di monitoraggio successive alla conclusione dell'intervento;

b) le spese per l'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature, usati;

c) le spese di gestione, funzionamento, notarili e quelle relative a imposte, tasse, scorte, materiali di consumo degli interventi realizzati;

d) le spese per le attività di rappresentanza;

e) le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto;

f) le spese pagate con modalità che non consentono la piena tracciabilità delle operazioni.

Art.5 - MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. L'AIT in qualità di Soggetto attuatore, a esito dell'espletamento delle azioni di verifica e di validazione dei dati trasmessi dal Soggetto attuatore esterno e in base alle procedure definite nelle

Linee guida per i soggetti attuatori, registra i dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei progetti nel sistema informativo ReGiS, carica la documentazione inerente al conseguimento dei *milestone* e *target* e comprovante il soddisfacimento delle ulteriori condizionalità associate all'Investimento 4.4 di cui all'Annex CID e delle ulteriori specifiche di cui agli *Operational Arrangements*. Il caricamento della documentazione su ReGiS per conto di AIT sarà effettuato da personale autorizzato del Soggetto Attuatore esterno. L'AIT conserva la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento al fine di consentire l'espletamento delle verifiche previste dal Sistema di gestione e controllo adottato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'attuazione delle misure PNRR di competenza, nonché dagli ulteriori documenti di indirizzo e linee guida afferenti alla realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano.

2. I Soggetti attuatori, pertanto, dovranno inoltrare periodicamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sulla base delle indicazioni da questo fornite, tramite il sistema informativo ReGiS, la rendicontazione delle spese che hanno superato con esito positivo i controlli di gestione amministrativa ordinaria, unitamente alle ulteriori verifiche previste nelle *Linee guida per i soggetti attuatori*, e in coerenza con le procedure definite dal Sistema di gestione e controllo e dagli ulteriori documenti di indirizzo e linee guida afferenti alla realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano.

Art.6 - COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI E MODALITÀ DI EROGAZIONE

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli interventi sono riportate, come da allegato 1 al D.M. n. 262 del 9 agosto 2023 e ss.mm.ii., nell'allegato tecnico dell'Accordo di Programma e indicate anche nell'Allegato tecnico alla presente convenzione.
2. Le movimentazioni finanziarie relative all'effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come ristoro delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, successivamente alla registrazione dell'Accordo di Programma da parte della Corte dei Conti, su richiesta del Soggetto attuatore, procede ad erogare sul Conto di Tesoreria Unica del Soggetto attuatore:
 - a) una quota di anticipazione, fino al massimo del 30% dell'importo complessivo di cui ai rispettivi progetti di pertinenza su richiesta del Soggetto attuatore da effettuarsi tramite il format reso disponibile dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e allegato alle *Linee guida per i Soggetti attuatori*;
 - b) una o più quote a ciascun soggetto attuatore, fino al 90% dell'importo di cui ai rispettivi progetti di pertinenza (compresa l'anticipazione), per come indicati dall'allegato 1 del D.M. n. 262 del 9 agosto 2023, sulla base delle spese effettivamente sostenute dai soggetti attuatori esterni - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - a seguito della relativa verifica e validazione da parte del soggetto attuatore e presentazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di apposite domande di rimborso sul sistema ReGiS, corredate dal rendiconto delle spese sostenute e dall'attestazione (anche a mezzo specifico flag del sistema informativo) di svolgimento delle ordinarie verifiche amministrativo-contabili e delle ulteriori verifiche previste dalle indicazioni fornite

dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in coerenza con le procedure definite dal Sistema di gestione e controllo del medesimo Ministero e dagli ulteriori documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano;

- c) una quota a saldo, per ciascun Soggetto attuatore, pari al 10% dell'importo dei rispettivi interventi, sulla base della presentazione, sul sistema informativo ReGiS, della richiesta di rimborso finale da parte del Soggetto attuatore, attestante la conclusione degli interventi di pertinenza, nonché il raggiungimento del target per la quota parte di competenza di ciascun Soggetto attuatore esterno.
4. Ulteriori indicazioni inerenti al circuito finanziario sono definite in base alle specifiche e ulteriori disposizioni e circolari del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica riferite alle misure PNRR.

Art.7 - RIDUZIONI O REVOCA DEL FINANZIAMENTO

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione nazionale ed eurounitaria applicabile, il finanziamento oggetto dell'Accordo di Programma è revocato in misura totale o parziale nei casi e per gli effetti previsti dall'articolo 9 del decreto del Ministro della transizione ecologica 17 maggio 2022 n. 191.
2. I finanziamenti sono revocati nel rispetto del giusto procedimento, previa formale contestazione.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede alla revoca del finanziamento concesso nel caso in cui il Soggetto destinatario delle risorse incorra in irregolarità essenziali non sanabili.
4. Nei casi di revoca il Soggetto destinatario sarà tenuto alla restituzione degli importi percepiti, maggiorati degli interessi legali, ove ne ricorrano i presupposti, e non avrà diritto alle ulteriori quote residue ancora da erogare.
5. Nei casi di revoca di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applica quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Ministro della transizione ecologica 17 maggio 2022.
6. Il Soggetto attuatore esterno si impegna a fornire tempestivamente all'AIT ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.
7. Nei casi di revoca parziale o totale del finanziamento da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Soggetto attuatore esterno si impegna a restituire le somme indebitamente corrisposte, maggiorate degli interessi legali ove ne ricorrano i presupposti, conformemente a quanto sarà disposto dal Ministero.

Art. 8 - AZIONI CORRETTIVE

1. Qualora gli obiettivi intermedi di ciascun intervento individuati nell'allegato tecnico dell'Accordo di Programma non siano rispettati, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica chiede chiarimenti in ordine alle ragioni del mancato rispetto, assegnando un termine.

2. Ricevuti i chiarimenti di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica assegna al Soggetto attuatore un termine per provvedere, ovvero, in alternativa, convoca apposita riunione per approfondire le ragioni del ritardo e per individuare congiuntamente le azioni correttive da adottare per il raggiungimento dell'obiettivo della misura M2C4, investimento 4.4, del PNRR le cui scadenze sono previste al T2 2025 e al T1 2026.
3. Il Soggetto attuatore esterno fornisce al Soggetto attuatore il supporto tecnico e le informazioni necessarie per rispondere alle richieste di chiarimenti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e pone in atto le eventuali azioni correttive individuate per il raggiungimento dell'obiettivo della misura M2C4, investimento 4.4, del PNRR le cui scadenze sono previste al T2 2025 e al T1 2026.

Art. 9 – DURATA E PROROGA

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula fino al completamento fisico e finanziario dell'Investimento.

Art. 10 – RETTIFICHE FINANZIARIE

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto attuatore, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241 e dall'articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021 e ss.mm.ii..
2. A tal fine il Soggetto attuatore si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo), a restituire le somme indebitamente corrisposte.
3. Il Soggetto attuatore e/o il Soggetto attuatore esterno è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo, tenuto conto di quanto stabilisce l'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021.
4. In relazione a quanto indicato al comma 2 il Soggetto attuatore esterno si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo), a restituire le somme indebitamente corrisposte che il Soggetto attuatore ha trasferito al Soggetto attuatore esterno.

Art. 11 - RISORSE

L'AIT si impegna a trasferire al Gestore le risorse previste nella Scheda Progetto e nei relativi Quadri Tecnici Economici per lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione

dell'intervento di cui alla presente convenzione nelle tempistiche previste, secondo le modalità descritte al successivo Art. 13

Le risorse che saranno trasferite al Gestore ammontano a complessivi euro 2.522.698,21 (duemilionicinquecentoventiduemilaseicentonovantotto/21) al netto IVA, come di seguito indicato:

ID_proposta	Titolo della proposta	CUP	Ammontare delle risorse che saranno trasferite dall'AIT al gestore (al netto IVA)
DEP440000115	Completamento del collegamento alla depurazione dell'agglomerato di Arezzo	D12E22000330006	€ 2.522.698,21

Eventuali risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi sopra indicati, ulteriori a quelle costituite dal contributo PNRR, potranno essere recuperate dal Gestore nella tariffa del servizio idrico integrato, secondo le regole fissate da ARERA nel metodo tariffario MTI, tempo per tempo vigente. Nel caso di revoca, anche parziale, del contributo PNRR l'AIT si riserva di applicare le penali previste dal vigente Disciplinare tecnico.

Art. 12 - REFERENTI

Il Gestore individua quale RUP del progetto l'Ing. Guillermo Sannuto.

L'AIT individua quale Responsabile tecnico generale del progetto l'Ing. Andrea Cappelli.

Art. 13 - MODALITA' DI RIMBORSO DELLE ATTIVITA' IN CONVENZIONE

Le attività oggetto della presente convenzione sono finanziate con i fondi del Progetto PNRR "M2C4 I4.4, CUP D12E22000330006, Completamento del collegamento alla depurazione dell'agglomerato di Arezzo", nei limiti di cui al Decreto di concessione dei contributi, a favore dell'AIT, il quale ne ha previsto apposito stanziamento sul proprio bilancio, e saranno trasferiti sul conto corrente bancario del Gestore avente IBAN IT08I0306914103100000017841 intestato a Nuove Acque SpA presso Banca Intesa San Paolo (conto dedicato in via non esclusiva alla riscossione delle somme derivanti dalla realizzazione delle attività in questione Normativa antimafia ex Legge n. 136/10).

Il Gestore trasmetterà all'AIT la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute in proprio o attraverso soggetti terzi, come descritto nel precedente art. 4.

Il trasferimento in favore del Gestore avverrà entro 30 giorni dall'avvenuto incasso da parte dell'AIT delle somme trasferitegli dal MASE.

Art. 14 - QUADRO TECNICO ECONOMICO GENERALE DEGLI INTERVENTI E CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Ai fini della presente Convenzione, per il quadro economico generale ed il cronoprogramma dell'intervento le parti fanno espresso riferimento a quanto riportato nell'Allegato tecnico alla presente Convenzione.

Art. 15 - FIRMA DIGITALE

1. Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale di tutte le Parti ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e apposizione di marca temporale.
2. Gli effetti giuridici della presente Convenzione decorrono dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale, la quale è validata temporalmente dalla marca apposta.

Art. 16 - FORO COMPETENTE

1. Qualunque controversia riferibile all'esecuzione e/o risoluzione e/o interpretazione e/o validità della presente Convenzione, sarà devoluta alla competenza del Tribunale Ordinario di Firenze o del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

Art. 17 - NORME FINALI

1. Tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata istituzionale.
- 2.1. La presente Convenzione, per ulteriori necessità che dovessero intervenire ai fini della migliore attuazione degli Interventi, potrà essere oggetto di modifica e integrazione.

Per l'Autorità Idrica Toscana
Dott. Alessandro Mazzei (*)

Per Nuove Acque SpA
Ing. Francesca Menabuoni(*)

() atto sottoscritto con firma digitale e apposizione di marca temporale*